

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente il rinnovo della concessione delle acque
del torrente Calcaccia al Comune di Airolo

(del 12 luglio 1973)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il Gran Consiglio deliberando sul messaggio governativo n. 1496 del 22 dicembre 1967 ha accordato al Comune di Airolo il rinnovo della concessione di utilizzazione delle acque del torrente Calcaccia.

L'articolo 5 cpv. 1 del decreto legislativo 21 febbraio 1968 recita quanto segue:

« La concessione (s' intende la concessione originale, accordata il 28 dicembre 1921, entrata in vigore il 9 maggio 1923, della durata di 40 anni) è rinnovata per un periodo di 10 anni, decorrente dal 10 maggio 1963 ».

In effetti con l'istanza allora presentata il Municipio di Airolo, dopo aver sottolineato che l'azienda comunale si trovava a dover affrontare problemi nuovi connessi all'aumento del consumo di energia e alla vetustà dell'impianto esistente, aveva sollecitato soltanto « un rinnovo provvisorio della concessione » in attesa della presentazione di un nuovo progetto di sfruttamento il quale, avvertiva, avrebbe fatto capo « a sorgenti private con la riserva di includervi quelle acque pubbliche che nel corso dello studio risulteranno possibili ed interessanti ».

Con il citato messaggio del 22 dicembre 1967 il Consiglio di Stato ha proposto il rinnovo della concessione al Comune di Airolo richiamando gli atti preparatori della costituzione dell'Azienda elettrica ticinese, con i quali erano stati affermati la necessità della conservazione nell'interesse dell'economia cantonale di « aziende vitali di distribuzione » e il proposito di non « sostituirsi alle esistenti aziende nella vendita al minuto », politica confermata trattando della concessione della Nuova Verzasca nel 1959, del rinnovo della concessione delle acque del Cassarate e del Franscinone al Comune di Massagno nel 1966, dell'ammodernamento e potenziamento dell'impianto della Morobbia nel 1967.

Sulla durata del rinnovo il Consiglio di Stato si è allora espresso in questi termini:

« Ora non consta che mai siano stati concessi dei rinnovi provvisori di esercizio, per il semplice motivo che la legge non prevede un istituto del genere.

Ritenuta tale impossibilità occorre aggiungere che neppure sono noti casi di concessioni accordate per un breve periodo di tempo come richiesto ulteriormente dal Comune di Airolo. Comunque l'art. 16 della legge cantonale sull'utilizzazione delle acque pubbliche del 1894 recita che ogni concessione viene data per un periodo di tempo non superiore in ogni caso ai 40 anni. In altre parole la legge non vieta di dare una concessione o di procedere ad un rinnovo per un limitato numero di anni se ciò è richiesto. Tuttavia, come detto, non sono a nostra conoscenza casi del genere.

Non esistono dunque disposizioni legali che impediscono di aderire alla proposta di Airolo. Neppure si ravvisano ragioni pratiche d'impedimento. Perciò si può proporre al Gran Consiglio il rinnovo della concessione per un breve periodo di tempo che si ritiene di fissare in 10 anni, con inizio il 10 maggio 1963 e scadenza il 10 maggio 1973 ».

Ad entrambe le considerazioni ha aderito il Gran Consiglio il 21 febbraio 1968 (cfr. il rapporto 5 febbraio 1968 della Commissione speciale delle forze idriche).

Il 3 gennaio 1972 il Comune di Airolo, dando seguito ai propositi anzidetti, ha presentato una domanda per la ricostruzione dell'impianto idroelettrico della Calcaccia.

Gli studi relativi, consegnati nel progetto aprile-luglio 1971 accompagnante la richiesta, prevedono:

- l'utilizzazione di acque private, cioè di proprietà del Comune di Airolo, secondo la domanda 3 gennaio 1972;
- l'utilizzazione di acque captate alla presa attualmente esistente (riale Ressia o Ravina, affluente di sinistra del torrente Calcaccia).

Si tratta pertanto della valorizzazione di un impianto esistente prevedente in modo particolare:

- la sistemazione delle opere di presa delle sorgenti ai Ronchi e in zona Madei (esistenti) e l'adduzione di queste acque, con tubi di plastica interrati, al bacino di compenso, nonchè la captazione dell'acqua delle sorgenti in zona Ressia con costruzione di nuove prese collegate fra di loro e allacciate al bacino di compenso con tubazioni in plastica utilizzando però sull'ultimo tratto la tubazione già esistente; con questa disposizione si evita che l'acqua di queste sorgenti defluisca nel riale Ressia o Ravina e debba essere captata ad una quota inferiore con la presa esistente disposta sul riale;
- l'aumento del volume del bacino di compenso esistente che dagli attuali 5000 mc. verrà portato a 10.000 mc., mediante rialzo dell'invaso massimo di ml. 1,75 e meglio da quota 1477.40 a quota 1479.15;
- l'ammodernamento della centrale esistente mediante l'aggiunta di un nuovo fabbricato che dovrà ospitare 2 gruppi di macchine, mentre quello esistente verrebbe adibito a magazzino ed officina;
- l'aumento della potenza installata che, dopo la messa fuori servizio della vecchia centrale, verrebbe ad essere di 1200 kW, ripartita su 2 gruppi ognuno azionato da turbina Pelton, alimentata a partire dal bacino di compenso;
- la costruzione di una nuova condotta interrata, costituita da una tubazione di 60 cm. di diametro lunga circa 1100 metri.

Con questo riordino generale di una attrezzatura ovviamente logora dopo cinquant'anni di esercizio e il potenziamento della captazione dei deflussi esistenti tanto per le sorgenti di Madei (sistemazione opere di presa) quanto per quelle di Ressia (nuove opere di presa), si prevede di ottenere, nell'anno medio, una produzione di oltre 6,5 Mio kWh, nonchè una facilitazione nell'esercizio e un miglioramento della qualità dell'energia.

Nel periodo 1949-1971 (23 anni) la produzione di energia alla centrale Calcaccia di Airolo è stata la seguente:

<u>anno</u>	<u>kWh</u>	<u>anno</u>	<u>kWh</u>
1949	4.069.600	1961	5.230.000
1950	4.048.200 —	1962	4.779.700
1951	4.391.000	1963	4.797.000
1952	4.732.800	1964	5.075.100
1953	4.923.900	1965	4.898.200
1954	6.924.300 +	1966	4.900.000
1955	4.714.400	1967	4.800.000
1956	4.411.000	1968	4.263.400

1957	5.637.000	1969	4.629.700
1958	5.050.000	1970	4.721.000
1959	4.983.000	1971	4.544.000
1960	4.572.220		

Totale	111.095.520 kWh
--------	-----------------

con una media annua di kWh 4.830.240, un valore massimo di 6.924.300 kWh (1954) e un valore minimo di 4.048.200 kWh (1950).

L'aumento di produzione previsto per l'anno idrologico medio sarebbe pertanto di oltre il 30% del valore annuo medio del periodo 1949 - 1971.

Sia la domanda 11 luglio 1921 della Società Cooperativa per l'illuminazione elettrica di Airolo, sia il messaggio del Consiglio di Stato al Gran Consiglio del 24 novembre 1921, sia la perizia 8 gennaio 1923 di collaudo dell'impianto nel frattempo trasferito al Comune di Airolo, parlano di richiesta di concessione per la utilizzazione delle acque dell'affluente di sinistra del torrente Calcaccia scaturente nella zona di Segno - Orlescio.

Nella detta zona di Segno - Orlescio è situata l'opera di presa e il piccolo bacino di compenso di 5000 mc., la cui formazione venne allora decisa per lasciar defluire nelle turbine della centrale acqua assolutamente chiara, rispettivamente per disporre di un certo invaso destinato a compensare il ridotto afflusso in tempi di magra e da utilizzare come riserva per la produzione delle punte.

Nell'ambito dell'esercizio quarantennale dal 1923 al 1963 e dell'esercizio nel periodo di rinnovo dal 1963 al 1973, l'impianto, oltre alle acque del detto affluente di sinistra (denominato riale Ressia o Ravina), sfrutta altresì le acque delle sorgenti ai Ronchi e di quelle in zona Madei, queste ultime rudimentalmente captate e altrettanto rudimentalmente addotte al bacino di compenso. Queste sorgenti Madei sono state acquistate dal Comune di Airolo, unitamente a quelle di Ressia, esse pure già ora sommariamente utilizzate.

Il nuovo contesto idrologico, risultante dalla domanda di Airolo, verrebbe ad essere costituito dalle menzionate acque del Ressia, dalle sorgenti in zona Ronchi e da quelle in zona Madei, queste ultime meglio captate, rispettivamente dalle nuove captazioni concernenti le sorgenti di Ressia, che si trovano a valle del bacino di compenso però immediatamente a ridosso di quest'ultimo, e che sono pure esse di proprietà del Comune di Airolo.

Sono soggette al regime della concessione per lo sfruttamento le acque del riale Ressia o Ravina, acque di dominio pubblico. L'utilizzazione delle acque private (sorgenti ai Ronchi, Madei e di Ressia) è invece unicamente soggetta al permesso dell'Autorità cantonale, a' sensi dell'art. 17 della legge federale sull'utilizzazione delle forze idrauliche (LUF1) del 22 dicembre 1916.

In virtù dell'art. 704 cpv. 1 CCS, in relazione all'art. 667 CCS, le sorgenti sono parti costitutive del fondo da cui scaturiscono e appartengono quindi al proprietario del fondo medesimo. L'art. 99 LAC non dichiara nè potrebbe dichiarare di dominio pubblico, poichè sarebbe altrimenti in dissonanza con il diritto federale, le sorgenti.

Gli atti di progetto sono stati quindi depositati presso la cancelleria municipale di Airolo per un periodo di 2 mesi a partire dal 27 marzo 1972.

Contemporaneamente si è proceduto all'invio dei piani all'Azienda Elettrica Ticinese, ai servizi cantonali interessati e al Dipartimento federale dei trasporti e delle comunicazioni, competente quest'ultimo a esaminare il progetto dal profilo della razionale utilizzazione delle acque a' sensi dell'art. 5 cpv. 3 LUF1.

Per quanto concerne l'AET è da rilevare che nè la situazione attuale nè il progettato riordino comportano sottrazioni di acqua agli impianti dell'AET, che d'altra parte non ha interesse ad uno sfruttamento in proprio.

Per tali motivi l'AET si è, con lettera 13 aprile 1972, favorevolmente espressa sulla domanda del Comune di Airolo.

In sede cantonale il progetto Calcaccia è stato altresì sottoposto ai servizi forestale, di protezione delle acque, della pesca, delle bonifiche e catasto, della pianificazione urbanistica.

I servizi cantonali si sono in generale espressi favorevolmente. Si riassumono qui brevemente le condizioni rilevanti.

Per la Sezione protezione acque sono da adottare le misure atte a non inquinare o intorbidire le acque, in conformità delle disposizioni per l'uso di mezzi meccanici emanate dalla Sezione.

Per l'Ufficio caccia e pesca:

- a) sono da recuperare sul posto l'eventuale limo e i detriti che si accumulassero nel bacino di compenso;
- b) è da garantire un deflusso continuo e sufficiente per la vita, lo sviluppo e la rimonta del pesce lungo il riale Calcaccia fra la foce e la confluenza con il riale di Nante.

Per quanto concerne la lettera a) si osserva che il progetto prevede per l'appunto, all'imbocco del riale Ressia o Ravina, la formazione di un'opera d'entrata con una cameretta di decantazione per il materiale trasportato dal riale, così da poter provvedere allo sgombero con mezzi meccanici.

Per la lettera b) è da ricordare che la centrale esistente lavora da circa 50 anni con una massima produzione diurna (fra le ore 06.00 e le ore 21.00) e una debole produzione notturna. Le acque turbinare nella centrale scaricano nell'alveo del riale di Nante, che è un affluente di sinistra del torrente Calcaccia, quest'ultimo a sua volta affluente di destra del fiume Ticino. Ora il riale di Nante non è un corso d'acqua sfruttato. I suoi deflussi subiscono quindi solo un aumento (maggiore di giorno e minore di notte) a dipendenza dell'immissione, come detto, delle acque turbinare della Calcaccia.

Dalla confluenza riale di Nante - torrente Calcaccia sino alla confluenza torrente Calcaccia - fiume Ticino (lunghezza circa 200 m.) non vi è quindi ragione per ritenere che i deflussi vengano modificati: si verifica solo uno sfasamento.

Gli interessi piscicoli potranno comunque essere sufficientemente tutelati con una disposizione prevedente che un deflusso continuo e sufficiente (in ogni caso non inferiore al minimo attuale) dovrà essere garantito lungo la tratta di torrente Calcaccia (200 metri di lunghezza) fra la confluenza con il riale di Nante e quella con il Ticino.

A livello federale sono stati fra altro interpellati, a cura del competente Dipartimento dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie, l'Ufficio federale delle strade e delle arginature, la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio e l'Ufficio federale per la protezione dell'ambiente.

Le osservazioni dell'Ufficio federale delle strade e delle arginature si riferiscono al progetto come tale. L'articolo 1 dell'ordinanza sugli sbarramenti idrici del 9 luglio 1957 assoggetta alla sorveglianza della Confederazione gli sbarramenti a partire da un'altezza d'invaso di 10 metri sul livello di magra del corso d'acqua o sul terreno d'impostazione, nonché quelli aventi un invaso di almeno 5 metri ma con una ritenuta superiore a 50.000 mc. Nel caso in questione lo sbarramento raggiungerà un'altezza di circa ml. 9,30, comprendendo il rialzo di ml. 1,75, e darà luogo a una ritenuta di 10.000 mc. Si tratta quindi di un'opera per la quale è esclusa l'applicazione dell'ordinanza menzionata.

Le richieste dell'Ufficio federale delle strade e delle arginature si limitano pertanto ai meccanismi di evacuazione della diga di ritenuta nonché alle misure atte a proteggere l'alveo del riale che riceve le acque turbinare. Si tratta di esigenze che potranno essere soddisfatte in sede di esecuzione con la presentazione, per l'approvazione, dei relativi piani costruttivi.

La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio si è espressa nel senso che un'accurata esecuzione dei lavori non causa danni all'ambiente naturale.

Chiede tuttavia di considerare le seguenti richieste:

- a) deve essere salvaguardata l'integrità dei boschi e della campagna, per i quali occorre ripristinare lo stato primitivo a lavori ultimati;
- b) la strada prevista in sponda sinistra del bacino di compenso è da mantenere allo stato naturale senza pavimentazione. Ciò vale anche per la corona della diga (da rialzare) per la cui eventuale copertura, se necessaria, sono da utilizzare lastre di pietra;
- c) le zone di roccia compatta nel bacino non sono da coprire con strato impermeabile, ciò che del resto è previsto nel progetto. Eventuali impermeabilizzazioni necessarie non debbono comunque essere di color chiaro. La parte anteriore dello sbarramento di ritenuta è inoltre da coprire con uno strato di terra come già ora, così da avere una scarpata che è in seguito da adattare all'ambiente circostante con vegetazione;
- d) la condotta forzata deve essere interrata;
- e) la pittura dei fabbricati deve essere fatta con colori neutri che non attirano particolarmente l'attenzione.

Nella sua presa di posizione del 18 dicembre 1972 l'Ufficio federale della protezione dell'ambiente dà il proprio consenso al progetto di ricostruzione dell'impianto Calcaccia 1971, ritenuto che siano adempiute le condizioni seguenti:

- a) il deflusso della Calcaccia e del riale Ravina (suo affluente di sinistra) a valle dell'impianto esistente mantiene il suo stato attuale;
- b) i dati di deflusso, in particolare del riale Ravina (o Ressia), sono da accertare a mezzo di misurazioni che caratterizzano le condizioni idrologiche odierne.

Il bacino di compenso è stato creato nel 1923 sfruttando la gola, che la valle forma in quel punto, con una piccola diga. Prima e immediatamente dopo il 1923 le acque delle sorgenti di Ressia e delle sorgenti Madei finivano nel corso del riale a valle della diga. Ulteriormente venne immessa nel bacino così formato, parte delle acque provenienti da dette sorgenti.

Ora il riale Ressia o Ravina affluente di sinistra del Calcaccia, detto anche ramo di Segno - Orlascio è l'affluente principale del Calcaccia, non solo ma anche verosimilmente il suo alimentatore. Infatti già nell'aprile 1921 l'allora richiedente (Società Cooperativa per l'illuminazione elettrica) aveva constatato che il riale Calcaccia appariva asciutto fino al punto in cui vi entra l'acqua del predetto affluente Ressia. E' da ritenere che la rudimentale captazione delle sorgenti effettuata dopo il 1923 non ha modificato sostanzialmente la situazione a valle.

Prova ne sia il fatto che l'ininterrotto esercizio della centrale nell'arco di 50 anni non ha provocato inconvenienti, nè alla vegetazione, nè al Calcaccia, nè ad altri interessi meritevoli di protezione.

Resta comunque il fatto che la relazione deflussi riale di Ressia e torrente Calcaccia non è sufficientemente nota. Si conoscono infatti le portate medie giornaliere della Calcaccia, che sono state sistematicamente misurate dal 1961 al 1972 ossia da ben 12 anni, ma non quelle del riale Ressia o Ravina a valle della diga nella zona di Segno - Orlascio.

E' da presumere che le previste nuove captazioni delle sorgenti Ressia e Madei possano modificare la situazione attuale in alveo del riale. Ciò a dipendenza del fatto che con esse sono eliminate o molto ridotte le perdite che attualmente si registrano.

Essendo i rapporti Calcaccia / affluente di sinistra Ressia (o Ravina) imprecisi, è giustificato prevedere che l'autorizzazione chiesta dal Comune di Airolo è subordinata all'obbligo di un deflusso minimo a valle della diga di Segno - Orlascio,

da fissare qualora le previste captazioni dovessero mutare lo stato attuale:

- a) nell'alveo del riale Ressia a valle della diga;
- b) nelle portate giornaliere minime del torrente Calcaccia.

In altre parole il deflusso minimo dovrebbe ristabilire, se necessario, le condizioni di deflusso riscontrabili negli alvei del Ressia e del Calcaccia prima delle migliorate captazioni.

Nel periodo di pubblicazione della domanda (27 marzo - 26 maggio 1972) è stata inoltrata un'opposizione da parte del Patriziato di Piotta. Essa concerne in particolare la sorgente che nei piani esposti figura all'estremo est della zona determinata « Madei ». Secondo il Patriziato questa sorgente sarebbe situata oltre i confini della proprietà dell'Azienda elettrica comunale di Airolo, in territorio della Corporazione dei Boggesi di Ravina. Essa sarebbe stata captata nell'ambito del rinnovamento generale dell'acquedotto patriziale di Piotta, con l'autorizzazione di detta Corporazione.

Il Patriziato ha poi formulato in via generica le proprie più ampie riserve sull'eventuale diminuzione delle portate delle altre sorgenti di sua proprietà che alimentano detto acquedotto.

Da parte sua il Municipio di Airolo si è pronunciato sull'opposizione, rilevando che:

1. la sorgente Madei Est si trova su terreno di proprietà del Patriziato di Airolo, in territorio giurisdizionale del Comune di Airolo;
2. la corporazione dei Boggesi di Ravina ha unicamente un diritto di pascolo sull'alpe;
3. la sorgente in questione, unitamente ad altre, è stata abusivamente captata dal Patriziato di Piotta.

Il Municipio di Airolo, nella sua comunicazione del 30 giugno 1972, ha tuttavia dichiarato che, pur essendo legittimato a chiedere il rigetto del ricorso interposto dal Patriziato di Piotta, rinuncia spontaneamente alla captazione della sorgente in questione, senza minimamente riconoscere la fondatezza dell'opposizione.

La risposta di Airolo, per quanto concerne la sorgente all'estremo Est del gruppo di Madei, toglie praticamente l'opposizione.

Nessuna altra sorgente, all'infuori di quelle indicate nel progetto, è oggetto di sfruttamento e per quanto concerne le riserve formulate dal Patriziato circa un'eventuale diminuzione delle altre sorgenti di sua proprietà che alimentano l'acquedotto citato è da osservare che in ogni caso l'ente è giuridicamente protetto, contro eventuali dannose conseguenze, dalla ordinaria norma figurante nel decreto di concessione relativa alla riserva dei diritti dei terzi. Tutto quanto precede è stato del resto confermato dal Comune di Airolo e si inquadra nell'accordo intervenuto fra detto Comune e il Patriziato di Piotta per disporre un controllo in comune delle sorgenti interessate prima e dopo l'esecuzione dei lavori. E' evidente che una diminuzione del loro gettito a dipendenza di ciò trae con sé l'obbligo da parte di Airolo di risarcire i danni causati.

La legge cantonale sull'utilizzazione delle acque del 17 maggio 1894 recita al suo articolo 16 che ogni concessione viene data per un periodo di tempo determinato dalla domanda, e in ogni caso non superiore ai quarant'anni.

Spirato il termine lo Stato potrà rinnovare la concessione, tuttavia per un periodo di tempo non superiore ai quarant'anni, come già deciso nel 1966 trattando della domanda del Comune di Massagno per il rinnovo della concessione delle acque del Cassarate e del Frascinone (cfr. messaggio 22 luglio 1966 del Consiglio di Stato, pag. 3/4; rapporto 25 novembre 1966 della Commissione speciale delle forze idriche, pag. 3; DL 16 dicembre 1966).

Nel caso specifico è da considerare quale data di messa in servizio dell'impianto il 9 maggio 1923 (data di entrata in vigore della concessione 28 dicembre 1921). La prima concessione è scaduta il 9 maggio 1963. Il rinnovo provvisorio, in vigore da 10 anni, è scaduto il 9 maggio 1973. Ne consegue che la durata massima della nuova concessione è di 30 anni, con scadenza al 9 maggio 2003. Il Comune di Airola avrebbe voluto un rinnovo per un nuovo periodo di 40 anni, non possibile per le ragioni sopra dette, dovendosi computare già il primo decennio di rinnovo 1963 - 1973.

La durata del permesso per l'utilizzazione delle acque private sarà uguale alla durata della concessione per l'utilizzazione delle acque pubbliche.

L'impianto della Calcaccia utilizza un salto lordo medio di metri 411,35 (quota invaso medio del nuovo bacino di compenso meno quota iniettore turbine: 1476,50 - 1065,15).

Il volume d'acqua disponibile in un anno idrologicamente medio e sfruttato nell'impianto esistente (basato quindi sulla produzione media attuale) è di circa 6,3 Mio di mc., ciò che corrisponde a circa 200 litri/sec.

Si tratta di un valore prudenziale, considerato, che con l'impermeabilità del bacino di compenso e con il miglioramento delle prese, vi dovrebbe essere un maggior volume d'acqua captata.

Nell'ambito delle trattative condotte per l'acquisto delle sorgenti il Municipio di Airola ha fatto allestire una perizia dalla quale è risultato che la somma delle portate di tutte le sorgenti oggetto di sfruttamento è dell'ordine di oltre un centinaio di litri al secondo. D'altra parte le misure effettuate sporadicamente dallo studio progettista hanno evidenziato per tutte le sorgenti un valore minimo globale di 120 litri/sec. Si tratta ovviamente in entrambi i casi di dati approssimativi, che però sono i soli disponibili sulla consistenza delle acque private.

Ai fini del calcolo che segue, consideriamo quale volume delle acque private sfruttate nell'impianto il quantitativo di 120 litri/sec.

Queste ultime non possono essere assoggettate al pagamento del canone idraulico. Solo le acque pubbliche entrano in considerazione a tale effetto. Il volume di queste ultime è evidentemente pari alla differenza fra la quantità globale sfruttata e la parte privata, ossia, nel caso in esame, a 80 litri/sec.

Per la determinazione della forza lorda tassabile fa quindi stato il seguente conteggio:

$$\frac{80 \times 411,35}{75} = 438,8 \text{ HP (cavalli dinamici)}$$

Dedotti 65 HP riservati al consumo pubblico la forza lorda tassabile si riduce a 373,8 HP, arrotondati a 374 HP.

Per questi 374 HP il Comune di Airola verserà una tassa annua di esercizio di Fr. 4.675.—, pari a Fr. 12.50 per HP, massimo consentito dalla legge federale 21 dicembre 1967 che modifica la legge sull'utilizzazione delle forze idrauliche del 1916.

La tassa di concessione viene calcolata in Fr. 25.— per HP teorico, ciò che dà per 374 HP un ammontare di Fr. 9.350.— per un periodo quarantennale.

Per un periodo di rinnovo limitato ad anni 30 la tassa di concessione, calcolata « pro rata temporis », risulta pari a Fr. 9.350.— x 30 = Fr. 7.012,50 arroton-

dati a Fr. 7.000.—.

Non riteniamo necessario illustrare i vari articoli del disegno di decreto legislativo che vi sottoponiamo, in quanto in larga misura sono quelli già contemplati nel DL del 21 febbraio 1968.

Rileviamo comunque che, come nel DL 21 febbraio 1968, è iscritta la clausola

sulla riversione, a' sensi del diritto federale, alla scadenza della concessione, ossia al 9 maggio 2003; pure iscritta è una norma sul riscatto, che nella concessione scaduta il 10 maggio 1973 è stata ritenuta superflua, data la breve durata della stessa.

E' ripresa la norma che riconosce all'Azienda Elettrica Ticinese il diritto di fornire direttamente l'energia necessaria a opere e a cantieri propri o del Cantone nel comprensorio servito dal Comune. Quest'ultimo punto è stato già ampiamente trattato nel messaggio del 22 dicembre 1967 e la sua applicazione non ha dato luogo a contestazione.

Per le esposte ragioni vi chiediamo di dare la vostra adesione all'allegato disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

p.o. Il Cancelliere :

A. Lafranchi

A. Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente il rinnovo della concessione delle acque
del torrente Calcaccia al Comune di Airola

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 12 luglio 1973 n. 1910 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — E' rinnovata al Comune di Airola la concessione di utilizzare le acque del torrente Calcaccia (riale Ressia), scaduta il 9 maggio 1973, e modificata per tener conto del progetto aprile-luglio 1971 allestito dallo studio Dr. Ing. G. Lombardi in Locarno relativo alla ricostruzione dell'impianto idroelettrico omonimo, che prevede pure l'utilizzazione delle sorgenti in zona Ressia e in zona Madei, eccezion fatta per queste ultime di quella ubicata all'estremo Est captata dal Patriato di Piotta per l'approvvigionamento dell'acquedotto di Piotta.

Per dette sorgenti l'Autorità competente a dare il permesso di sfruttamento è il Consiglio di Stato.

Art. 2. — La forza lorda utilizzabile calcolata tenendo conto delle acque pubbliche sfruttate nell'attuale impianto e della caduta lorda viene stabilita come segue:

Acque pubbliche utilizzate	litri/sec.	80
Caduta lorda	metri	411,35
Forza lorda media annua	$80 \times 411,35 =$	HP 438,8
	75	

arrotondato a 439 HP.

Questa forza lorda, dedotti 65 HP per i servizi di illuminazione pubblica nell'ambito della rete di distribuzione comunale, fa stato per il computo della tassa di rinnovo e di esercizio, riservate le disposizioni dell'art. 19, capoverso secondo, della legge cantonale del 1894 sull'utilizzazione delle acque.

Art. 3. — Il rinnovo della concessione di utilizzazione delle acque del torrente Calcaccia (riale Russia) è vincolato al pagamento delle seguenti tasse a favore del Cantone:

- a) tassa di concessione Fr. 7.000.—
- b) tassa annua d'esercizio di Fr. 4.675.— (pari a Fr. 12,50 per HP, 374 HP).

La tassa di concessione deve essere versata come segue:

- Fr. 3.500.— entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto;
- Fr. 3.500.— alla messa in esercizio della nuova centrale.

La nuova tassa di esercizio è da versare a partire dall'anno successivo a quello di messa in esercizio dell'impianto ricostruito e in conformità a quanto prescritto dall'art. 19 della legge cantonale del 1894.

Nella tassa di esercizio sono comprese le spese di trasporto nel Cantone.

E' riservata la modificazione della tassa di esercizio a dipendenza di eventuali modificazioni della legislazione federale in materia.

Art. 4. — Sono riservati i diritti dei terzi. Il concessionario è responsabile per ogni danno derivante a terzi dall'esecuzione dei lavori di ricostruzione e dall'esercizio dell'impianto.

Al concessionario è confermato il diritto di espropriazione per la costruzione di opere per il trasporto di energia, riservate le disposizioni della legislazione federale sugli impianti elettrici.

Art. 5. — La concessione è rinnovata per un periodo di 30 anni, a decorrere dal 10 maggio 1973.

Alla scadenza della concessione (9 maggio 2003) è dato il diritto di riversione e pertanto il Cantone potrà:

- a) avocare a sè senza compenso le opere di ritenuta o di presa, di adduzione o di scarico di acque costruite su terreno pubblico o privato, i motori idraulici con i fabbricati in cui si trovano, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto;
- b) rilevare le installazioni per la produzione e la trasmissione dell'energia elettrica, gli edifici dell'amministrazione e le abitazioni di servizio, pagando una equa indennità.

Il concessionario può esigere che lo Stato rilevi le installazioni che servono alla produzione e al trasporto dell'energia elettrica dell'impianto, se esso può servirsene con vantaggio per l'utilizzazione dell'energia. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere in uno stato idoneo all'esercizio le opere e le installazioni soggette al diritto di riversione.

Le opere idrauliche soggette a riversione eseguite d'accordo con l'Autorità cantonale dopo il 9 maggio 1973 verranno indennizzate sulla base del costo di costruzione, diminuito dell'ammortamento annuo dell'1,25% a partire dal primo

gennaio dell'anno successivo a quello della messa in esercizio dell'impianto ricostruito.

Art. 6. — Il Cantone ha il diritto di riscattare l'intero impianto alla scadenza del ventesimo anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con preavviso di 3 anni e alle seguenti condizioni:

- a) per le opere di ritenuta o di presa, di adduzione o di scarico d'acqua, costruite sul terreno pubblico o privato, le turbine con i fabbricati in cui si trovano, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto, il prezzo del riscatto sarà pari al costo dell'impianto meno un ammortamento annuo dell'1,25% a partire dal 1. gennaio 1937, per le parti riutilizzate, rispettivamente dell'1,25% a partire dalla fine del quindicesimo anno successivo alla messa in esercizio dell'impianto ricostruito per le parti nuove;
- b) per le opere destinate alla produzione, al trasporto e alla distribuzione di energia sarà corrisposto come prezzo di riscatto una equa indennità, in nessun caso superiore al valore reale.

La tassa di concessione verrà retrocessa proporzionalmente in ragione di 1/30 per ogni anno non decorso.

Art. 7. — Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto il concessionario fornirà al Consiglio di Stato indicazioni precise e documentate sulle spese di costo influenzanti il prezzo di riscatto.

Non sono comprese in tali spese le tasse di concessione e di esercizio, le imposte cantonali e comunali.

La notifica di spese relative a ulteriori ampliamenti e rinnovamenti deve avvenire entro due anni dal collaudo degli stessi. Le spese non giustificate entro detto termine non verranno prese in considerazione per il prezzo del riscatto.

Art. 8. — La concessione può essere trasferita, con il consenso dell'Autorità concedente, a un ente successore di diritto pubblico che abbia domicilio e sede nel Cantone Ticino.

Art. 9. — Il concessionario è tenuto a ossequiare, senza indennizzo, le prescrizioni delle Autorità federali e cantonali in materia di economia forestale, di piscicoltura, di tutela delle bellezze naturali e del paesaggio, e di protezione delle acque, in quanto non ledano in modo essenziale l'utilizzazione e siano conformi alle vigenti leggi e regolamenti.

In particolare esso dovrà:

- garantire un deflusso continuo e sufficiente lungo il torrente Calcaccia fra la foce di quest'ultimo nel Ticino e la confluenza con il riale di Nante (tratta lunga circa 200 metri);
- concedere un deflusso minimo, che dovrebbe intervenire a ristabilire le condizioni di deflusso riscontrabili attualmente negli alvei del riale Ressia e del torrente Calcaccia, qualora le previste captazioni di sorgenti a valle del bacino di compenso dovessero mutare lo stato vigente sia nel corso d'acqua principale sia nel suo affluente di sinistra;
- rispettare le condizioni fissate nell'allegato alla lettera 10 maggio 1971 del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 10. — Il concessionario assume l'obbligo di provvedere adeguatamente, nell'ambito dei regolamenti, alla distribuzione dell'energia elettrica all'utenza.

Parimenti il concessionario si obbliga ad applicare all'utenza tariffe uniformi

per quanto concerne la fornitura di energia per uso casalingo, artigianale e per le utilizzazioni agricole e commerciali.

Art. 11. — Il concessionario è obbligato a ridurre del 50 % la tariffa normale per la fornitura di energia agli edifici aziendali e di uso dello Stato, ritenuto un onere massimo per il concessionario di Fr. 4.000.— annui.

Il concessionario riconosce all'Azienda Elettrica Ticinese il diritto di fornire direttamente l'energia necessaria a opere e a cantieri propri o del Cantone nel comprensorio servito dal Comune.

Art. 12. — Il concessionario concede ai Comuni con i quali ha stipulato contratti di privativa della durata di almeno 20 anni le seguenti partecipazioni minime sugli incassi lordi dell'azienda:

- a) 10 % sulle forniture fatte in tariffa normale alle economie domestiche e all'artigianato;
- b) 5 % sulle forniture industriali e agricole;
- c) nessun compenso sulla vendita di energia di supero.

E' riservato all'accordo fra le parti di stabilire in quale misura la partecipazione in denaro può essere sostituita da altre prestazioni.

Qualora in seguito a fenomeni naturali o in conseguenza di forza maggiore, nonché allo sviluppo della tecnica dovesse essere compromessa la consistenza patrimoniale del concessionario, quest'ultimo avrà la facoltà di chiedere al Gran Consiglio la revisione del presente articolo.

Art. 13. — Il concessionario è tenuto, a parità di condizioni dei contratti in vigore, a coprire il fabbisogno di energia di complemento presso l'Azienda elettrica cantonale. Restano riservati i contratti in vigore fra il concessionario e i terzi.

Art. 14. — Il rinnovo della concessione è accordato in base alla legge cantonale 17 maggio 1894 e relativi regolamenti, e alla legge federale 22 dicembre 1916 / 2 dicembre 1967 sull'utilizzazione delle forze idrauliche e relative ordinanze di applicazione.

Art. 15. — Le contestazioni che dovessero sorgere fra il concessionario e l'Autorità concedente saranno decise conformemente all'art. 71 della legge federale del 22 dicembre 1916.

Art. 16. — Il capitolato di concessione di cui all'art. 13 della vigente legge cantonale sull'utilizzazione delle acque si ritiene conglobato nel presente decreto.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore, ottenuta l'accettazione da parte del Comune concessionario.

